

**Fondazione “Moroni – Antonini – Morganti”**  
**- Ostra -**

**Delibera del Consiglio di Amministrazione**  
**n. 03 del 04-03-2022**

Il giorno 04 (quattro) del mese di marzo dell’anno 2022, a seguito regolare avviso di convocazione, si è riunito, nella sede legale di Via Don A. Morganti n.9 ad Ostra (AN), il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “*Moroni-Antonini-Morganti*”, così composto:

Panni Graziano	Presidente	P
Bruni Giulio	Consigliere	P
Landi Lorenzo	Consigliere	P
Piaggese Renato	Consigliere	P
Rossetti Maria Silvia	Consigliere	A

Pertanto risultano:

Nominati      n. 5      In carica      n.5      Presenti:      n.4      Assenti      n.1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante: Dott. Luigi Barigelli

Oggetto:      Assunzione con contratto a intermittenza addetta al servizio cucina G.R.

Assume la Presidenza, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale, il Dott. Graziano Panni, il quale, constatata e fatta constatare la regolarità della seduta, invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopra esposto.

Il presidente illustra l'argomento in discussione.

In particolare,

**Premesso** che, con lettera del 19.07.2021, assunta a protocollo con il n.432-2021, è stata formalizzata l'assunzione alle dirette dipendenze della Fondazione "*Moroni – Antonini – Morganti*", per 38 ore settimanali (tempo pieno), con decorrenza dal giorno 20/07/2021 e termine il 6/10/2021 (contratto a tempo determinato, fino all'effettivo rientro in servizio della dipendente Dott.ssa M. C. S., alla cui sostituzione per maternità il presente contratto è finalizzato), della signora X.H.D., con qualifica di infermiera professionale, livello di inquadramento III-super del C.C.N.L. "*Istituzioni socio-assistenziali Uneba*";

**Richiamata** la risposta positiva da parte del servizio sanità della Regione Marche (prot.423-2021 del 19.07.2021), alla richiesta di accesso alla lista di istanze di manifestazione di interesse all'esercizio temporaneo della professione sanitaria con titolo conseguito all'estero;

**Considerato** che la scadenza del suddetto contratto, con delibera n.13-21 del 19.10.2021, è stata prorogata fino alla scadenza del 31 dicembre 2021 compreso, termine dettato dalle disposizioni di cui all'art.13 D.L. 17.03.2020, come sostituito dall'art.4, comma 8-sexies, del D.L. 183/2020 sopra citate, poiché la Dott.ssa M.C.S. comunicava alla Fondazione "*Moroni – Antonini - Morganti*" la sua volontà di prorogare ulteriormente il congedo per maternità oltre la data del 6.10 e che, pertanto, le esigenze sostitutive che stavano alla base dell'assunzione a tempo determinato della sig.ra X. H. D. erano ancora sussistenti alla data di scadenza del contratto di lavoro in esame;

**Tenuto conto** che la dipendente Dott.ssa M.C.S. con lettera del 24.12.2021, Prot. n.710-21 (*All. 1*), comunicava alla Fondazione "*Moroni – Antonini - Morganti*" la sua volontà di prorogare ulteriormente il congedo parentale fino al 30.01.2022 compreso, e comunicava altresì di trovarsi nuovamente in stato di gravidanza, per cui la Fondazione provvedeva, con lettera inviata all'Ispettorato del Lavoro in data 31.01 u.s., Prot. 32-22, a richiedere a favore della suddetta dipendente il congedo per maternità anticipato, per lavoro a rischio, richiesta accolta dall'Ispettorato con comunicazione pervenuta il 2.02 successivo (*All. 2*);

**Considerato** che nell'iter di conversione in legge del decreto legge n. 228 del 30.12.2021, era stato presentato un emendamento (poi divenuto il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto) che prolungava a tutto il 31.12.2022 la possibilità prevista dall'art.13 D.L. 17.03.2020, di assumere come personale infermieristico, in deroga all'articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, ed in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione

europea;

**Tenuto conto**, quindi, che le esigenze sostitutive che stavano alla base dell'assunzione a tempo determinato della sig.ra X. H. D. erano ancora sussistenti alla data di scadenza del contratto di lavoro sottoscritto, e che pertanto si rendeva necessaria una proroga dello stesso;

**Premesso** che la Fondazione "*Moroni – Antonini – Morganti*", quale ente avente natura giuridica di diritto privato, e pur improntando la sua azione a criteri di economicità, imparzialità e trasparenza, dal momento che l'intero C.d.A. è nominato dal Consiglio Comunale di Ostra, non è soggetta agli obblighi ed alle procedure in materia di personale previste per le Amministrazioni Pubbliche e può, pertanto, procedere all'assunzione dei candidati ritenuti idonei nel rispetto di quanto disposto dalle normative applicabili ai privati datori di lavoro;

**Premesso**, pertanto, che non essendo procrastinabile la proroga del contratto, onde evitare disservizi e/o carenze nel servizio infermieristico, il presidente provvedeva, con proprio atto da sottoporre a successiva ratifica, a comunicare alla dipendente sig.ra X.H.D. la proroga del rapporto di lavoro dipendente, fino alla scadenza del 25 ottobre 2022 compreso, e comunque fino al rientro dal congedo per maternità della Dott.ssa M.C.S. (lettera del 28.01.2022, *All. 3*);

**Premesso** che il presidente ha provveduto anche a dare mandato all'ufficio Amministrativo dell'Ente, coadiuvato dallo *Studio Associato Barigelli L. – Tarantino F.*, di curare gli adempimenti necessari alla proroga contrattuale di cui sopra;

**Preso atto**, inoltre, che dalla proroga del rapporto di lavoro della dipendente sig.ra X. H. D., restando ferme le prerogative e le clausole contrattuali attualmente in essere, deriverebbe per la Fondazione "*Moroni – Antonini - Morganti*" una spesa stimabile, su base annua, in € 33.840,00 (euro trentatremilaottocentoquaranta/00), pari quindi ad € 28.200,00 per i dieci mesi della proroga del contratto a *t.d.*, che troverà imputazione nel conto *Costo del personale dipendente* del corrente anno, e che tale costo risulta compatibile con il mantenimento degli equilibri economici e finanziari della fondazione;

**Premesso** che, in conformità a quanto previsto dall'art.11 del vigente Statuto della Fondazione "*Moroni – Antonini - Morganti*", i provvedimenti di cui sopra, quali provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente, devono essere oggetto di opportuna ratifica da parte di questo C.d.A.;

**Il presidente propone** al Consiglio di Amministrazione, di ratificare, ai sensi dell'art.11 del vigente Statuto della Fondazione "*Moroni – Antonini - Morganti*", la proroga del rapporto di lavoro dipendente in essere con la sig.ra X.H.D., fino al 25.10.2022 incluso,

come comunicato con lettera del 28.01 u.s., stante il prolungamento del congedo per maternità chiesto dalla dipendente Dott.ssa M.C.S., ferme restando le prerogative e le clausole contrattuali attualmente in essere;

segue il dibattito consiliare, al termine del quale, con votazione favorevole espressa all'unanimità dei Consiglieri presenti (Panni, Bruni, Landi e Piaggese), il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto della Fondazione,

DELIBERA

- 1) di condividere, per le ragioni meglio specificate nelle premesse, la necessità, e l'urgenza, di mantenere il monte ore disponibile da parte del personale infermieristico della Fondazione, e delle professionalità attualmente presenti nell'ambito della struttura;
- 2) di ratificare, per quanto meglio specificato nelle premesse, ed in conformità a quanto previsto dall'art.11 del vigente Statuto della Fondazione "*Moroni – Antonini - Morganti*", la proroga del rapporto di lavoro dipendente della sig.ra X.H.D., fino al 25.10.2022 incluso, confermando le condizioni e le clausole previste dal contratto di lavoro attualmente in essere;
- 3) di dare atto che all'ufficio Amministrativo dell'Ente, coadiuvato dallo *Studio Associato Barigelli L. – Tarantino F.*, è stato affidato il compito di curare gli adempimenti necessari alla proroga contrattuale come sopra prospettata;
- 4) di dare atto che, dalla proroga del rapporto di lavoro dipendente in essere con la sig.ra X. H. D., restando ferme le prerogative e le clausole contrattuali attualmente in essere, deriverebbe per la Fondazione "*Moroni – Antonini - Morganti*" una spesa stimabile, su base annua, in € 33.840,00 (euro trentatremilaottocentoquaranta/00), pari quindi ad € 28.200,00 per i dieci mesi della proroga del contratto a *t.d.*, che troverà imputazione nel conto *Costo del personale dipendente* del corrente anno, e che sono compatibili con gli equilibri economici e finanziari della fondazione.

Copia conforme all'originale.  
Omessi gli allegati

IL SEGRETARIO  
(Dott. Luigi Barigelli)

